

I.P.A.B. APPIANI-TURAZZA



STATUTO

Statuto approvato dalla Direzione Regionale per i Servizi Sociali della Regione Veneto con il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali n. 433 datato 15 dicembre 2010 e successive modificazioni con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali n. 151 datato 6 maggio 2014 e con Delibere del Cda n. 61 e 66 del 9 ottobre 2017.



I.P.A.B. "APPIANI-TURAZZA"

STATUTO

Capo I - Natura, origini, scopi e principi dell'Ente

Articolo 1 - Denominazione ed origine

1. La denominazione dell'Ente è "Appiani - Turazza", traendo esso origine dalla fusione, disposta con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, delle due seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

a) "Istituto Turazza" con sede in Treviso via Turazza n. 11, il quale trae la propria origine dalle seguenti vicende:

a.1) con Regio Decreto 27 maggio 1923 sono state fuse in un'unica I.P.A.B. le seguenti Istituzioni:

a.1.I) "Pio Istituto Turazza" di Treviso, fondato nel 1857 dal Sacerdote Prof. Don Quirico Turazza ed eretto in ente morale con il R.D. 6 maggio 1875, avente lo scopo di accogliere i giovani abbandonati di ambo i sessi, appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di Treviso, di educarli alla virtù insegnando loro, oltre che la religione cattolica, gli elementi delle lettere, un'arte meccanica o l'agricoltura;

a.1.II) "Patronato degli Orfani degli operai morti in guerra", eretto in ente morale con il Decreto 27 maggio 1923, sorto in Treviso nel 1918 per iniziativa dell'Avv. Comm. Ettore Appiani, avente lo scopo dell'assistenza in genere, compreso il ricovero e il mantenimento degli orfani di ambo i sessi degli operai, morti in dipendenza della guerra, della città e provincia di Treviso;

b) con il Decreto n. 101 del 29 settembre 1999 del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali è stata fusa nell'I.P.A.B. Turazza, costituita come sopra, l'I.P.A.B. "Commissaria Albertini da Riese", sorta per le due volontà testamentarie, di Bartolomeo da Riese il 29 ottobre 1358 e della Consorte Giovanna Albertini da Riese in data 4 maggio 1365; con esse si è stabilito di erogare una rendita annua in sussidi tra i poveri, le donzelle, le vedove, i miserabili ed i verecondi di Treviso;

c) "Graziano Appiani" con sede in Treviso via Noalese n. 53, che trae origine dalle disposizioni testamentarie dell'Onorevole Graziano Appiani di data 14 aprile 1920, atti Notaio Ciani del 15 ottobre 1920 n. 8920; con il Regio Decreto 17 maggio 1928 l'I.P.A.B. "Graziano Appiani" fu eretta in Ente Morale; con il Regio Decreto 29 giugno 1939 la Scuola Materna è stata raggruppata con l'Asilo Infantile "Giuseppe Garibaldi" e con il Ricreatorio laico "G. Samaritani", queste ultime due poi estintesi. Lo statuto originario dell'I.P.A.B. "Graziano Appiani" ha previsto che la direzione interna della scuola materna fosse affidata a Suore Religiose Cattoliche e, ove queste non potessero assumerla, ad Insegnanti Cattolici.

I servizi svolti dall'I.P.A.B. "Graziano Appiani" sono la Scuola dell'Infanzia "Graziano Appiani" ed il Nido Appiani "degli Angeli Custodi".

Art. 2 - Natura giuridica e principi di autonomia ed economicità

1. L'Ente "Appiani - Turazza" ha natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

2. L'Ente "Appiani - Turazza" ha autonomia gestionale, economica, statutaria, regolamentare e finanziaria. I Membri del Consiglio di Amministrazione, nominati sulla base della disciplina recata in questo Statuto, non possono essere rimossi o revocati prima della scadenza del loro mandato, se non per determinazione dell'Autorità Tutoria nei casi previsti dalla Legge Regionale.

3. La gestione dell'Ente "Appiani - Turazza" si basa sui criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Sono



vietati i contributi, di qualunque tipo ed in qualsiasi forma, a Soggetti terzi, come pure la concessione in comodato degli immobili o la loro locazione ad un canone non remunerativo secondo i valori di mercato.

Articolo 3 - Sede dell'Ente

1. L'Ente "Appiani - Turazza" ha la sede in Treviso via Noalese n. 53, mantenendo l'ubicazione di una delle sedi amministrative in via Turazza n. 11.

Articolo 4 - Scopi dell'Ente

1. L'Ente "Appiani - Turazza" attua ogni iniziativa, consentita dalle risorse disponibili, diretta ad assicurare i servizi seguenti:

- a) servizi educativi e di assistenza all'Infanzia;
- b) l'istruzione, l'assistenza, l'educazione ed ogni altra forma di recupero sociale dei Minori residenti nella Provincia di Treviso;
- c) interventi nel campo dei servizi sociali e socio sanitari a favore delle Persone che, indipendentemente dall'età, versino in stato di bisogno psicofisico;
- d) servizi orientati alla formazione del Personale, proprio e non, negli ambiti di attività.

2. I Servizi da rendere sono svolti nell'ambito della programmazione locale e di area, se prevista dalla normativa regionale, ed in coordinazione con i Soggetti preposti alle materie di intervento.

3. I Servizi sono retti da specifici regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Servizi istituzionali sono svolti solo mediante la loro diretta titolarità.

Articolo 5 – Partecipazione degli Utenti

1. L'Ente "Appiani - Turazza" favorisce la più ampia acquisizione delle valutazioni degli Utenti in merito ai servizi resi, adotta la "Carta dei servizi e dei diritti dell'Utente", favorisce la formazione di organi consultivi per il Consiglio di Amministrazione, costituiti da Rappresentanze degli Utenti.

Capo II - Patrimonio

Articolo 6 – Consistenza del patrimonio

- omissis -

Articolo 7 – Mezzi per l'adempimento degli scopi

1. Gli scopi statuari vengono attuati utilizzando il patrimonio e mediante l'impiego dei corrispettivi dei servizi prestati e dei contributi pubblici e privati afferenti i detti servizi, mediante le rendite derivanti dal patrimonio, con le operazioni di miglioramento patrimoniale soggette, alla data di adozione del presente Statuto, ad autorizzazione della Regione.

Capo III - Organi

Articolo 8 - Organi dell'Ente

1. Sono Organi dell'Ente:

- a) di governo ed indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione,
 - il Presidente,



b) di gestione:

- il Direttore,

c) di controllo interno:

- il Revisore dei Conti.

2. Le cariche di Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Membri nominati:

a) in numero di 1 nominato dal Comune di Treviso;

b) in numero di 4 eletti anche fra quanti non siano Genitori, dall'Assemblea dei Genitori i cui Figli al momento della elezione frequentano i Servizi all'Infanzia gestiti direttamente dall'Ente "Appiani – Turazza", secondo la disciplina dell'apposito regolamento nel quale dovrà prevedersi che le candidature per la elezione vengano proposte da un numero minimo di 10 Genitori.

2. Il Consiglio di Amministrazione può far partecipare alle proprie riunioni, per ottenerne pareri non vincolanti, Esperti nelle materie oggetto di trattazione.

3. Quanto siano trattati argomenti inerenti la didattica, al Consiglio di Amministrazione partecipa con funzione consultiva un Rappresentante del Corpo Docente dei Servizi all'Infanzia gestiti direttamente dall'Ente.

4 Il periodo di vigenza in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.

5. Sino alla nomina del nuovo Consiglio dell'Ente permane in carica il precedente, dotato dei poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.

6. I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti, senza interruzione, più d'una volta.

7. La qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni e decadenza in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. Le dimissioni da Membro del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Consiglio medesimo, in forma scritta. Le dimissioni presentate sono irrevocabili.

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento amministrativo.

2. Per la validità delle adunanze si richiede la presenza alle sedute della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri votanti e non astenuti. Le votazioni sono espresse per voto palese. Si procede a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta di uno dei membri del consiglio di amministrazione.

3. La decadenza o la cessazione per dimissione, morte, impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata all'Organo competente alla nomina per la sostituzione.

4. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

5. Ai singoli Consiglieri può essere attribuita mediante delega, dal Consiglio di Amministrazione, la competenza, revocabile, in settori di attività dell'Ente, limitata a compiti istruttori.

6. Ogni atto deliberativo può essere assunto previo parere di legittimità e congruità economico – gestionale rilasciato dal Direttore.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente a:



- a) nominare il Direttore;
 - b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
 - d) indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
 - e) verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
 - f) valutare la qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche semestrali, nonché delle informazioni acquisite;
 - g) deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;
 - h) disporre con appositi provvedimenti l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate.
2. Nell'ambito dei compiti delineati nel primo comma di questo articolo, competono al Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- a) l'approvazione dello statuto e relative modifiche;
 - b) l'approvazione dei regolamenti;
 - c) la dotazione organica complessiva e dei singoli servizi;
 - d) la nomina del Revisore dei Conti;
 - e) la individuazione dei consulenti e dei professionisti esterni;
 - f) la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi; è in facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire rette differenziate per gli Utenti le cui Famiglie si trovino in particolare difficoltà economiche; tali situazioni saranno valutate singolarmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) l'istituzione di nuovi servizi e la variazione dei quelli esistenti;
 - h) la decisione relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
 - i) le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - j) l'adozione dei provvedimenti che, in linea con la separazione tra poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e poteri amministrativo gestionali dall'altro, siano ad esso attribuiti dalle norme regolamentari.
3. L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli Membri del Consiglio avranno libero accesso nell'ambito del loro incarico.

Articolo 12 - Il Presidente dell'Ente

1. Il Presidente dell'Ente viene scelto dal Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, tra tutti i Consiglieri.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli assicura l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, nella prima seduta, fra i propri membri, un Vice Presidente, con funzioni vicarie, per il caso di assenza od impedimento del Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello più anziano di età.
4. La revoca dalla funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Articolo 13 - Il Direttore

1. Il Direttore è il responsabile del Personale e dei servizi erogati dall'Ente. Provvede a formare gli atti progettuali ed organizzativi dei servizi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore adotta ogni provvedimento di gestione attuativo delle decisioni del Consiglio di



Amministrazione, assumendone le relative responsabilità.

Al Direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 14 - Il Revisore dei conti (1)

1. L'Ente Appiani-Turazza in quanto I.P.A.B. di classe 2 si dota di un unico Revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.
 2. Il Revisore dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta. Al Revisore si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.
 3. Il Revisore vigila sull'osservanza da parte dell'I.P.A.B. delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
 4. Il Revisore ha, altresì, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'I.P.A.B., di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.
 5. Il Revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.
 6. Al revisore spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.
- (1) Articolo sostituito dalla delibera n. 61/09.10.2017 in attuazione dell'art. 56 della L.R. 30/30.12.2016 e della delibera di Giunta Regionale n. n. 503 del 14 aprile 2017.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 15 – Albo dell'Ente

1. Le delibere ed ogni atto del quale sia prevista la pubblicazione sono esposti nell'albo situato all'interno della sede dell'I.P.A.B. "Appiani – Turazza".

Articolo 16 – Disposizione transitoria

1. I Consigli di Amministrazione, in carica alla data di emanazione del decreto regionale che approva la fusione, cessano dalle funzioni nell'ultimo giorno del terzo mese successivo a tale data.
2. Nell'applicare la disposizione dell'art. 9, 5° comma, in materia di rieleggibilità alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Appiani – Turazza", non vanno considerati gli incarichi di Membro del Consiglio di Amministrazione delle due I.P.A.B. "Graziano Appiani" e "Istituto Turazza".